

CONSORZIO DI BONIFICA 5 - GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 162 DEL 20-10-2020

OGGETTO: dipendente OMISSIS - Riconoscimento diritto alle agevolazioni di cui alla Legge 104 del 05/02/1992 e s.m.i.

L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di OTTOBRE presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo via G.B. Lulli 42, il sottoscritto Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45.

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017.

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto.

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione.

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 01.07.2020 di proroga periodo transitorio (istituito con la delibera n. 05 del 30.10.2017) fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica, come stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 275/2020;

VISTO il D.R.S. n. 1078 del 07/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti vigilati, di approvazione Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2021-2022;

VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

PRESO ATTO che detta norma, ed alcune ad essa collegate, sono state novellate dall'art. 24 della Legge n. 183/2010 e da ultimo dall'art. 6 del D.lgs. n. 119/2011;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 il quale così dispone "... a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ...";

RICHIAMATA la disciplina INPS in materia ed in particolare in ordine alla possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari (messaggio INPS n.16866 del 28/06/2007; circolare INPS n. 45 del 01/03/2011);

VISTA l'istanza datata 28/09/2020, acquisita al protocollo del Consorzio di Bonifica 5 Gela al n. 2097 in pari data e la relativa documentazione probatoria, con cui il dipendente OMISSIS, nato a Niscemi il OMISSIS, ha inoltrato richiesta di poter fruire dei permessi mensili previsti dalla legge 104/1992, art. 33 comma 3, per poter assistere il proprio suocero;

VISTO il provvedimento di accoglimento della richiesta emesso dall'INPS in data 23/09/2020, assunto al protocollo consortile al n. 2194 del 08/10/2020, con decorrenza dal 11/09/2020 e senza limiti di validità temporale, con cui si autorizza questo Consorzio, nella qualità di datore di lavoro, ad effettuare il conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il suddetto beneficiario;

VISTA la proposta di adozione del presente atto del Capo Settore Avv. Anna Farruggia;

RITENUTO di prendere atto del diritto del suddetto dipendente di fruire dei permessi previsti dalla legge 104/1992

DETERMINA

per i motivi in narrativa espressi:

1. RICONOSCERE al dipendente OMISSIS, il diritto a fruire delle agevolazioni sancite dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, previa comunicazione al Consorzio, con decorrenza dal 11/09/2020 e senza limiti di validità temporale;
 2. PRENDERE ATTO dal su citato provvedimento di accoglimento rilasciato dall'INPS in ordine ai permessi retribuiti di cui alla legge 104/1992, che questo Consorzio, nella qualità di datore di lavoro, potrà effettuare il conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il suddetto beneficiario;
 3. STABILIRE che il dipendente di che trattasi, è tenuto, in caso del venir meno delle condizioni per la legittima fruizione dei benefici in questione, a darne tempestivamente espressa comunicazione al Consorzio;
 4. TRASMETTERE il presente atto all'interessato, al Settore Segreteria e al Settore Ragioneria-Ufficio paghe del Consorzio per gli adempimenti consequenziali di competenza.
- Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

Visto: Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Cettina Scannella)